



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA
CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E
SOGGETTI
PRIVATI, CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI E
SENZA SCOPO DI LUCRO.**

Approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci
n. 19 di data 27/07/2023

ART. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione e del territorio della Val di Non, in conformità allo statuto della Comunità della Val di Non - di seguito denominata semplicemente Comunità - assicurando la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

ART. 2

Accessibilità e pubblicità

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte della Comunità.
2. La Comunità pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento.
3. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono pubblicati nell'albo telematico della Comunità per la durata prevista dalla legge, nonché, ricorrendone i presupposti, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
4. Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge.

ART. 3

Finalità

1. La Comunità sostiene iniziative ed attività dirette a favorire la coesione sociale, lo sviluppo economico e culturale della popolazione del proprio territorio, rafforzandone l'unità e il senso di appartenenza.

2. I settori di intervento per i quali la Comunità può concedere contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono, di norma, i seguenti:
 - a) culturale ed educativo, valorizzazione delle iniziative a favore delle tradizioni locali e del patrimonio storico-artistico, promozione e conoscenza del territorio della Val di Non;
 - b) sportivo e ricreativo, tutela dell'ambiente e della salute;
 - c) sociale, politiche familiari e giovanili, volontariato per la protezione civile o per l'assistenza sociale/sanitaria e solidarietà;
 - d) sviluppo economico.

ART. 4

Tipologie di intervento

1. L'intervento della Comunità può avvenire attraverso le seguenti modalità:
 - a) **patrocinio gratuito;**
 - b) **concessione di contributi;**
 - c) **compartecipazione nelle iniziative.**
2. I soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere intestatari di regolare posizione fiscale e, nei casi previsti, devono essere in regola con la contribuzione previdenziale secondo la disciplina del DURC.
3. Non è ammessa alcuna concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico a favore di privati mancante di pubblico interesse e di ricaduta sul territorio.

ART. 5

Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Ai finanziamenti di cui al presente Regolamento possono accedere esclusivamente soggetti senza fine di lucro.
2. Possono presentare domanda di finanziamento i sottoelencati soggetti:
 - a) enti pubblici e società a controllo pubblico;
 - b) associazioni;
 - c) comitati;
 - d) federazioni;
 - e) fondazioni;
 - f) cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali;

- g) società sportive dilettantistiche non lucrative.
- 3. I progetti devono avere ricaduta sul territorio della Val di Non.
- 4. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico può essere disposta a favore di enti o associazioni al fine di sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità o da altri eventi eccezionali.

ART. 6

Modalità di finanziamento

1. Il **patrocinio gratuito** deve essere richiesto al Presidente della Comunità e permette l'utilizzo dello stemma e del nome della Comunità della Val di Non per le attività specifiche.
2. La **concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico** può essere disposta dalla Comunità a favore dei soggetti di cui all'art. 5 e in particolare:
 - a) enti pubblici e privati, per le attività che gli stessi esplicano, senza fini di lucro, a beneficio della popolazione e del territorio della Val di Non;
 - b) associazioni, fondazioni ed altre istituzioni che esercitano prevalentemente la loro attività, senza fini di lucro, in favore della popolazione e del territorio della Val di Non.
3. La **compartecipazione** deve prevedere il coinvolgimento diretto della Comunità nelle fasi di definizione dei contenuti e/o di coordinamento e/o di attuazione delle iniziative proposte, le quali devono risultare conformi agli obiettivi stabiliti dai documenti programmatici della Comunità stessa.
4. I contributi, i finanziamenti ed i benefici di carattere economico devono essere concessi sul disavanzo risultante dal prospetto economico dell'iniziativa.

ART. 7

Attività culturali ed educative

1. L'intervento della Comunità per promuovere e sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative, ivi comprese quelle di conoscenza del territorio della Val di Non, è rivolto principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività permanente in ambito culturale ed educativo nell'ambito del territorio della Val di Non, ivi comprese le iniziative extra scolastiche destinate agli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori e superiori;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali e/o musicali nel territorio della Val di Non;
 - c) a favore di soggetti che organizzano convegni o esposizioni che rivestono rilevante interesse per il territorio della Val di Non e per la sua valorizzazione.
2. L'eventuale concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico viene in ogni caso disposta in considerazione dell'effettiva rilevanza culturale ed educativa che l'attività o l'iniziativa rivestono per la popolazione del territorio della Val di Non, nonché dei benefici diretti che le stesse sono in grado di apportare.

ART. 8

Attività sportive e ricreative

1. L'intervento della Comunità a sostegno delle attività sportive è finalizzato alla promozione della pratica dello sport dilettantistico e della formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. La Comunità interviene inoltre a sostegno di enti ed associazioni che, senza finalità di lucro, curano la pratica di attività sportive, fisicomotorie, ricreative e del tempo libero in favore della popolazione del territorio della Val di Non, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità.

ART. 9

Attività sociali

1. La Comunità interviene a sostegno di enti ed associazioni che, senza fini di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di svolgere un'attività finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del disagio sociale, alla promozione del benessere di comunità ed al sostegno delle persone che versano in uno stato di bisogno.
2. L'eventuale concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico viene disposta in considerazione dell'effettiva rilevanza sociale ed educativa che l'attività o l'iniziativa rivestono per la popolazione del territorio della Val di Non, nonché dei benefici diretti che le stessa sono in grado di apportare.

ART. 10
Attività economiche

1. L'intervento della Comunità a sostegno delle attività e delle iniziative nei settori economici è finalizzato a promuovere in particolare:
 - a) l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili che rivestono rilevante interesse per la popolazione e la valorizzazione del territorio della Val di Non, in particolare nell'ambito dell'agricoltura, del turismo, del commercio e dell'artigianato locale;
 - b) l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine del territorio della Val di Non, del suo patrimonio storico e delle produzioni tipiche locali, che abbiano come fine l'incremento dei flussi turistici.

ART. 11
Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di contributo devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Comunità e devono evidenziare le peculiari caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento, gli elementi conoscitivi atti ad illustrarne la natura, gli scopi, la durata, le modalità e i termini di svolgimento, nonché tutti quegli elementi che possano concorrere a motivare la concessione del finanziamento da parte della Comunità.
2. In particolare, i soggetti interessati alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
 - a) copia semplice dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'ultimo bilancio del soggetto richiedente (tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici);
 - b) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente dall'associazione od ente (nel biennio precedente in caso di nuovo soggetto richiedente);
 - c) relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo;
 - d) dettaglio preventivo delle spese che si prevedono di sostenere, nonché delle presunte entrate da parte di soggetti terzi;
 - e) dichiarazione circa la natura del contributo, ai fini della verifica dei presupposti di esenzione/assoggettamento a ritenuta fiscale

ed ai fini della verifica dell'insussistenza di duplicazione del contributo.

3. Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, la Comunità, attraverso apposito procedimento istruttorio, provvede alla relativa valutazione ai fini dell'eventuale concessione del contributo.

ART. 12

Termini di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento a valere sul presente regolamento devono essere presentate alla Comunità della Val di Non **entro il 31 ottobre** di ciascun anno per le iniziative da svolgersi nel corso del primo semestre dell'anno successivo ed **entro il 30 aprile** di ciascun anno per le iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno in corso. Tali termini non si applicano alle domande inerenti le attività e le iniziative alle quali la Comunità partecipa ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 13

Criteri di ammissibilità

1. La concessione, con relativa quantificazione, di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico viene disposta dalla Comunità, oltre a quanto già individuato negli articoli precedenti in riferimento a ciascun settore, sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:
 - a) la valenza sovra comunale dell'attività o dell'iniziativa proposta;
 - b) la coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi specifici della Comunità in materia sociale, economica, culturale, ambientale ...;
 - c) la partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione, di più soggetti;
 - d) il coinvolgimento del mondo giovanile o il coinvolgimento di soggetti diversamente abili;
 - e) la capacità di autofinanziamento ed il grado di diversificazione delle fonti di finanziamento;
 - f) il numero dei volontari coinvolti;
 - g) il possesso di una certificazione Family Trentino;
 - h) la conformità dell'attività o dell'iniziativa proposta con i principi della politica ambientale della Comunità;
 - i) l'ampiezza della potenziale utenza coinvolta;
 - j) il grado di innovazione dell'attività o dell'iniziativa proposta;
 - k) l'eventuale concorrenza di altre agevolazioni pubbliche;

- l) l'entità complessiva delle spese ed il rapporto fra entrate ed uscite.

ART. 14

Spese ammesse e modalità di finanziamento

1. Sono ammesse a contributo le sole spese di realizzazione dell'attività o dell'iniziativa proposta, con esclusione delle spese di investimento.
2. L'entità del contributo è subordinata e proporzionata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale della Comunità, tenendo anche conto del principio di rotazione dei soggetti richiedenti e delle attività o iniziative proposte.
3. Il contributo massimo concedibile non può essere superiore all'80% delle spese non coperte da altri aiuti/entrate come da relativa richiesta. Tale percentuale può essere aumentata nei casi seguenti:
 - a) presenza della certificazione "*Family in Trentino*" quale elemento premiante;
 - b) casi in cui l'attività o l'iniziativa sia *compartecipata* dalla Comunità ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
4. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è vincolata all'impegno da parte dei soggetti beneficiari:
 - a) all'utilizzo esclusivo e per le finalità per le quali sono stati accordati;
 - b) all'apposizione del logo della Comunità in tutti i canali promozionali e pubblicitari dell'attività o dell'iniziativa proposta.
5. L'intervento della Comunità a sostegno di attività ed iniziative può anche consistere, in termini sostitutivi agli interventi di carattere finanziario, nella concessione in comodato gratuito di locali, spazi, impianti o attrezzature di proprietà.

ART. 15

Casi di esclusione

1. È esclusa la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico nei casi di seguito riportati:
 - a) le attività e le iniziative di prevalente interesse locale (sagre paesane, feste patronali, etc.);

- b) le attività e le iniziative nelle quali è prevista la somministrazione di sostanze alcoliche in difformità alle previsioni contenute nel protocollo sulla limitazione dell'uso di sostanze alcoliche;
 - c) le attività e le iniziative per le quali il finanziamento da parte della Comunità non costituisce un fattore determinante per il loro svolgimento;
 - d) le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, sociale, sportiva sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore;
 - e) le attività e le iniziative promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sul territorio della Val di Non sia comunque sufficiente;
 - f) le attività e le iniziative comportanti spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
 - g) le attività e le iniziative realizzate al di fuori del territorio della Val di Non, salvo che non siano compartecipate dalla Comunità ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
2. L'intervento della Comunità non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti richiedenti.

ART. 16

Liquidazione del contributo

1. La liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di idonea rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta in relazione all'attività svolta o all'iniziativa organizzata, secondo apposito modello predisposto dalla Comunità.
2. La rendicontazione di cui al precedente comma 1. deve essere effettuata, a pena di revoca della concessione, entro il termine di 180 giorni dalla conclusione dell'attività svolta o dell'iniziativa organizzata.
3. In caso di rendicontazione di una spesa inferiore rispetto a quella indicata nel preventivo, il contributo concesso sarà ridotto in maniera proporzionale.

ART. 17

Responsabilità

1. La Comunità rimane estranea in ordine a qualsiasi rapporto od obbligazione che si instauri fra i soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico concessi dalla Comunità medesima e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Comunità è esente da qualsiasi responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività o iniziative per le quali ha concesso contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico.

ART. 18 Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione per le richieste di contributo presentate successivamente alla sua approvazione.